

Testamento biologico, Concilio e valori di Stato

di Stefano Ceccanti

Il disegno di legge Calabrò configura una novità, anche rispetto alla legge 40. Quest'ultima, difesa come "male minore" dalla Chiesa, ne contraddiceva in vari punti la dottrina (legittimazione della fecondazione artificiale omologa, accesso delle coppie di fatto eccetera). Per questo è contraddittoria la tesi di Rocco Buttiglione secondo cui ci sarebbe il rischio di una contestazione cattolica alla Costituzione perché la Consulta ha ampliato le sue maglie, visto che la legge 40 non era legge "cattolica". Il ddl sul testamento biologico, invece, è più rigido della stessa morale cattolica. In particolare non si potrebbe mai evitare la somministrazione di idratazione e nutrizione o interromperla ai pazienti incoscienti, anche qualora ciò sfociasse nell'accanimento terapeutico. Ciò accade per il combinato disposto della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 (che dà ampio potere interpretativo alla magistratura) e del comma 5 dell'articolo 3 (esclusione di alimentazione e idratazione perché nelle "diverse forme" sarebbero sempre "forme di sostegno vitale" e mai "trattamenti sanitari").

Questa rigidità estrema per le persone incoscienti (i coscienti si salvano) è stata giustificata con i consueti argomenti del rischio di pendio scivoloso, di deriva eutanasi, sulla base di un'accezione estrema del principio di precauzione e, più in generale, con richiami al diritto naturale. Ma la funzione principale delle diverse teorie giusnaturalistiche e la spiegazione della loro vitalità è quella anti-assolutistica volta a limitare il legislatore. Si verifica invece un'eterogeneità dei fini: il legislatore si richiama al diritto naturale per essere onnipotente e rigido. Il problema del diritto naturale si lega con la funzione della legge come descritta dal Concilio Vaticano II e in particolare dalla dichiarazione "Dignitatis Humanae", che perfezionava un sistema di aperture elaborato almeno da Pio XII (a cui si deve anche la chiara condanna dell'accanimento terapeutico). A partire dall'argomento della zizzania usato da Pacelli ai Giuristi Cattolici nel 1953, fondato su Matteo, 13, 24.30, secondo cui non spetta all'uomo separare sempre anzitempo la zizzania dal buon seme, «nell'interesse di un bene superiore e più vasto» è possibile non impedire il male «per mezzo di leggi statali e disposizioni coercitive».

Quello che in Pacelli era una tolleranza, nella "Dignitatis Humanae" diventa un sistema in cui la legge ha un ruolo costitutivamente limitato nei confronti della morale. La premessa fondamentale è che il bene comune, connesso al diritto naturale, a cominciare dalla libertà religiosa, spetta «tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e agli altri gruppi religiosi». La legge dello Stato non presidia per intero il bene comune, ma solo la sua «parte fondamentale», cioè «l'ordine pubblico», mentre «per il resto nella società va rispettata la norma secondo la quale agli esseri umani va riconosciuta la libertà più ampia possibile, e la loro libertà non deve essere limitata, se non quando e in quanto è necessario».

Ora «l'immunità dalla coercizione» è affermata in ciò che è più importante per un cristiano, la verità di fede per cui «Cristo è signore», per cui «il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana» e «perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa» e «nessuno può essere costretto con la forza ad abbracciare la fede». Se è così, come si può pensare che la legge possa essere più invasiva su altri temi più distanti dal nucleo della fede? Si dovranno porre dei limiti per l'«efficace difesa dei diritti» e della «loro pacifica armonizzazione», si dovrà mantenere il rifiuto di un diritto a morire, che negherebbe la "dignità della persona", anche a giudizio di varie correnti giuridiche "laiche", ma da qui non si può arrivare a negare al paziente incosciente il diritto a lasciarsi morire, ad

andare verso la fine naturale, persino, come fa il testo Calabrò, nei casi di accanimento e quando la sua volontà fosse stata chiaramente manifestata.

Va peraltro registrata un'accettazione selettiva del ruolo della legge come enunciata dalla "Dignitatis Humanae". I cattolici di centrodestra tendono a rifiutarla sul terreno "eticamente sensibile", con un concetto troppo forte del ruolo educativo della legge, mentre gli stessi ripropongono il principio di sussidiarietà in ambito economico-sociale, che esprime invece la giusta idea del ruolo non monopolistico dello Stato. All'opposto alcuni cattolici del centrosinistra, che hanno coscienza della complessità sulle leggi "eticamente sensibili", riproducono ricette stataliste in ambito socio-economico, ritenendo in quei casi lo Stato monopolista del bene comune.

Contro questa schizofrenia va richiamata la coerenza di Pietro Scoppola. Nel suo ultimo libro scrive «Non vi è dubbio che esistano esigenze e valori legati alla natura stessa che non possono essere negati senza offesa alla dignità dell'uomo ma... è impossibile tradurli in un codice definito e permanente di comportamento. Il problema si complica ancora quando si tratta di questioni che investono direttamente la vita dell'uomo». Qualche anno prima criticava anche la relazione di Dossetti del 1951 ai Giuristi cattolici, in ambito economico sociale e con riferimento al ruolo dei partiti, perché riproponeva il «tradizionale concetto di "bene comune" in sé definito e non frutto della dialettica delle realtà presenti nelle società».

Se prendiamo la "Dignitatis Humanae" per intero c'è quindi materia di un rinnovamento culturale non solo rispetto a leggi così forti eticamente da risultare incostituzionali, ma anche per evitare che la crisi economica ci faccia riprecipitare nello statalismo. La "Dignitatis Humanae" è preziosa perché afferma che non abbiamo bisogno su nessun piano di un'etica di Stato, il che, per inciso, non c'entra con lo Stato etico: quest'ultimo esprime l'idea dello Stato come fine delle azioni dell'individuo. È un'altra cosa.